



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

UFFICIO II

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 10/9/2020 n.70355

Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare

RIA - Direzione generale per il  
risanamento ambientale  
[ria@pec.minambiente.it](mailto:ria@pec.minambiente.it)

OGGETTO: DEC RIA n.89 del 29/7/2020 - Decreto di impegno a favore di Invitalia - cap.7509 PG1  
- Osservazione a vuoto

Nel prendere atto di quanto rappresentato con nota n.70355 del 10 settembre u.s., nel comunicare di aver apposto il visto n.287 ex art.5, comma 1 del D.Lgs. n.123/2011, si rappresenta quanto segue.

L'art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. disciplina il regime degli affidamenti *in house*, in attuazione delle previsioni di cui al precedente art. 5. La norma costituisce una fonte speciale, derogatoria rispetto ai principi dettati dall'art. 4, in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato secondo il modello dell'*in house providing*.

Costituisce presupposto necessario per l'affidamento ex art. 192 del Codice dei contratti il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dai soggetti *in house*. Tale valutazione deve considerare l'oggetto e il valore della prestazione, restando a carico dell'Amministrazione procedente preliminarmente circoscrivere l'oggetto della prestazione da richiedere. **L'organismo *in house* sarà tenuto ad elaborare una valorizzazione economica delle attività oggetto di affidamento, suddividendoli in segmenti omogenei singolarmente quotati.**

Nella motivazione del provvedimento di affidamento, l'Amministrazione, sulla base della valutazione di congruità dell'offerta, dovrà esplicitare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In tale senso, l'art. 192, c. 2, del D.Lgs. n.50 del 2016, dispone che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*. Pertanto, l'affidamento *in house* rappresenta, nel novero delle possibilità previste dall'ordinamento, una scelta discrezionale dell'amministrazione, che, per essere legittima, deve tuttavia contenere adeguata motivazione circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

L'Adunanza Plenaria (cfr. decisione n. 22/2016), chiarisce che il termine "affidamento" dev'essere inteso come riferito all'atto *"con cui, contestualmente, la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto"*.

Al riguardo, occorre rappresentare che tra l'affidamento del servizio e la stipulazione del relativo contratto sussiste un rapporto di immediata presupposizione, tale per cui – ad esempio – una possibile dichiarazione di annullamento dell'affidamento ad opera del Giudice Amministrativo comporterebbe necessariamente la perdita di efficacia del conseguente contratto stipulato, dal momento della pubblicazione della decisione. Pertanto, ogni valutazione circa la sussistenza dei principi e delle condizioni di cui all'art 5 del D.Lgs n.50/2016 e sulla congruità economica dell'offerta proposta dal soggetto *in house*, costituendone presupposti necessari, non potranno che essere collocati in un tempo anteriore alla stipula dell'atto negoziale e della sua relativa approvazione, trovando idonea collocazione nella determina a contrattare o paritetico atto con cui l'amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto.

Infine, le Linee guida n. 7, ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti *«Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*

*previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n.50/2016», prevedono che i riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici sono riportati negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).*

Al riguardo, l'ANAC ricorda che gli atti “connessi all'affidamento” (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endoprocedimentale) devono essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013, n.33, in formato *open-data*.

Si raccomanda, per l'avvenire, l'osservanza delle indicazioni e disposizioni di legge sopra richiamate.

Il Direttore Generale  
dott. Francesco Ali